

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1877

menti sulla pesca si costituisca una specie di regia cointeressata, e che gli agenti subalterni incaricati della sorveglianza siano convertiti in agenti cointeressati e partecipanti nell'utile delle confische e delle pene pecuniarie? Per impedire che ciò avvenga ho proposto quindi la soppressione dell'articolo 24 del progetto ministeriale.

Tralascio infine di scendere ad altri dettagli sulla ragione dei miei emendamenti, e rivolgo una modesta preghiera tanto all'onorevole ministro proponente, quanto alla Commissione, quella cioè di prenderli in considerazione, e procurare d'intenderci massime sulle varianti di redazione e di forma che ho creduto doversi introdurre. Riuscirebbe limitata così la discussione a quei pochi argomenti essenziali sui quali non potremmo trovarci di accordo.

VARÈ. (*Presidente della Commissione*) Le proposte speciali dell'onorevole Cancellieri, da lui passate in rivista, mi pare che meritino di essere particolarmente discusse ai diversi articoli; ma non direi così di una parola che egli ha proferita in principio del suo discorso.

Egli ha detto: questa è e deve essere legge di libertà. Ed anch'io lo credo. Ma perchè lo credo, mi pare che sia da venire ad una risoluzione sopra quei punti, dei quali si trattava in principio, e specialmente alle osservazioni dell'onorevole De Saint-Bon.

In questa legge, noi della Commissione, abbiamo sempre creduto che si dovesse trattare assolutamente della pesca, di tutta la pesca, e perciò anche dei pescatori; e non avendo messo requisiti speciali, abbiamo inteso di dire che l'industria della pesca (me lo perdoni, onorevole De Saint-Bon, io persisto a credere che la pesca sia *una industria*), che questa industria della pesca possa essere liberamente esercitata, nei limiti tracciati dalla legge, da ciaschedun cittadino come tutte le altre industrie; ed in questo senso abbiamo interpretato il progetto del Ministero, che non metteva condizioni speciali.

Ma nel Codice della marina mercantile, che pende innanzi al Senato, non è detto così. È detto che chi vuol pescare *anche nelle acque del mare territoriale*, per la pesca *limitata*, deve essere iscritto fra la gente di mare di prima o di seconda categoria, avere l'età di 21 anni, 12 mesi di esercizio della pesca, e così la qualità di marinaio, quando intendono assumere la direzione di un battello, ed in generale devono essere *tutti provveduti di una licenza rinnovabile*.

Queste condizioni per essere pescatori che vengano portate in una legge diversa da quella che dice

di regolare la pesca, a me pare, me lo perdoni l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, una contraddizione.

Io credo che le limitazioni non ci debbano essere; ma se ci debbono essere, debbono esservi in questa legge che noi dobbiamo ora discutere. Qui prima di tutto dobbiamo vedere *chi possa pescare*, chi abbia la facoltà di esercitare questa industria. È questo il primo problema che si presenta in una legge sulla pesca. Quando non è detto niente io intendo che si debba interpretare la legge in questo senso; invece noi faremmo una legge che chiamerei innocentemente sì, ma *equivoca*, se qui facessimo una disposizione senza alcuna condizione per l'esercizio della industria, e poi trovassimo delle condizioni in un'altra legge venutaci dal Senato.

Io dunque, tanto sulla questione gravissima della competenza che riflette l'ordinamento dell'amministrazione pubblica, quanto su quella di sapere se facciamo una legge completa, oppure una legge che aspetti degli altri articoli che la completino, su queste due questioni vorrei sentire il pensiero del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Randaccio ha facoltà di parlare.

RANDACCIO. Parlerò brevemente solo per dare alla Camera alcune informazioni pratiche che possono essere utili nella discussione di questa legge.

Ecco qual è lo stato della legislazione attuale in materia di pesca.

Il regio decreto del 5 luglio 1860, costitutivo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio attribuisce al Ministero stesso la formazione dei progetti di legge e dei relativi regolamenti riguardanti la pesca marittima in quanto concernono lo sviluppo e l'economia di questo ramo d'industria e commercio.

Tali sono le parole del decreto. L'articolo 140 del Codice della marina mercantile oggi vigente e non del progetto di riforma presentato al Senato, dice che la pesca nei mari dello Stato si divide in pesca limitata ed in pesca illimitata. La pesca limitata è quella che si fa in vicinanza delle terre, l'illimitata è quella che si fa lungo le coste dello Stato e al di là dei limiti di questo:

L'articolo 140 dice ancora che la pesca nelle acque dello Stato è sottoposta agli uffici dei porti, per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione, e che alle regole d'ordine e di polizia dell'esercizio della pesca è provveduto con leggi e regolamenti per cura e sulla proposta dei competenti dicasteri.

V'è dunque una distinzione radicale della quale bisogna tener conto in riguardo al personale della